

(N. 865)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il capo di ciascun ufficio giudiziario fissa, con disposizioni generali o con provvedimento speciale, a termini dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile, l'ammontare della somma che la parte istante deve depositare, all'inizio del procedimento, per le spese di cancelleria che occorrono durante il corso di esso. Gli eventuali residui delle somme depositate a tale titolo, dopo il provvedimento terminativo del procedimento, dovrebbero essere restituiti direttamente dai cancellieri. Detti funzionari, talvolta, invitano gli aventi diritto negli uffici giudiziari per provvedere al materiale rimborso. Tuttavia accade che la quasi totalità degli interessati, costituita per la maggior parte da professionisti forensi, non si cura dei ripetuti inviti della cancelleria. Altri uffici giudiziari, invece, provvedono alla restituzione dei residui, inviandoli mediante assegno postale agli aventi diritto, e, appena in

possesso della ricevuta dell'assegno, aggiornano l'elenco dei depositi, annullando la relativa partita. Senonchè, il più delle volte, gli assegni non vengono riscossi per negligenza degli interessati. Talora, infine, il residuo è di entità così modesta da non coprire neppure il costo del modulo dell'assegno.

Tutto ciò genera notevoli aggravii di lavoro e confusione in tale servizio di cancelleria, e rende più difficoltosi i controlli e le ispezioni del Ministero di grazia e giustizia.

Un inconveniente del genere si presentò, nel passato, anche per i valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie, e fu eliminato con la legge 11 dicembre 1939, n. 1969, tuttora in vigore, con la quale si dispose che tali valori, non ritirati entro il termine di tre anni a decorrere dal momento in cui si matura il diritto alla loro restituzione, siano devoluti all'ente di previdenza per gli avvocati e per i procuratori al quale, com'è noto, è poi succeduta la Cassa

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Con la legge suddetta si accolse evidentemente il principio di devolvere i valori bollati all'ente previdenziale di quegli stessi professionisti che avrebbero dovuto provvedere nel loro interesse a ritirarli.

Allo stesso principio si ispira l'unito disegno di legge che è appunto inteso, con disposizioni analoghe, a devolvere alla Cassa anzidetta i residui dei depositi costituiti presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati nel termine di tre anni dalla definizione dell'affare per cui avvenne il deposito.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

## Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.